

si direbbe: « previo l'assenso del Consiglio delegato del luogo, » invece di « previo assenso del Consiglio superiore. » Quindi la seconda parte dell'articolo 8 sarebbe così concepita:

« Il ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo dei suoi ufficiali o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli istituti ricusino di conformarsi o di fatto non si conformino a quelle leggi, potrà ordinarne il chiudimento con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato. »

Se la Camera lo crede, comincerò a mettere ai voti questa seconda parte dell'articolo 8...

CAPRIOLO. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Io credo che al posto di quest'articolo stia meglio l'aggiunta proposta dalla Commissione. Qui mi muove un dubbio, che forse non sussiste, ma credo sia bene che le cose siano chiare.

Nel primo alinea di questo articolo si dice che « fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati di istruzione, ecc., dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. » Qui pare si accenni a quelle scuole e a quegli istituti che hanno ottenuta l'approvazione del Ministero. Dopo vien detto che il ministro deve sorvegliare queste scuole; quindi si soggiunge che il ministro può sospenderle o chiuderle. Io credo che subito dopo il primo alinea debba collocarsi quella proposta della Commissione, la quale stabilisce che i cittadini, i quali hanno ottenuti i certificati di moralità, possano aprire scuole anche senza autorizzazione del ministro.

Molte voci. È già stata approvata.

PRESIDENTE. Quell'aggiunta è già stata votata e fa parte dell'articolo 6.

Se la Camera lo consente, metto ai voti questa seconda parte dell'articolo che ho testè letto, riservando l'emendamento dell'onorevole Pescatore, che sarebbe il solo che darebbe luogo ad una discussione su questa parte...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola su quest'alinea.

Io pregherei la Camera di voler conservare dopo la parola ufficiali anche le seguenti: « di altre persone da lui delegate. »

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Queste parole sono conservate.

Pongo dunque ai voti questa seconda parte...

GENINA. Domando la parola.

Se diamo già al ministro la facoltà di chiudere questi istituti con decreto, allora la questione resta risolta.

Qualora vengano a violarsi questi regolamenti, dare la facoltà al Ministero di chiudere, senza nemmeno dichiarare il previo assenso del Consiglio, mi pare che sarebbe una votazione molto prematura.

PRESIDENTE. Se il deputato Genina si oppone a questa divisione, io non ho difficoltà a ritirarla: l'aveva proposta solamente per ottenere di fare un po' di strada, perchè finora la seduta d'oggi non aveva dato che pochissimi risultati.

GENINA. Io avrei delle proposte a fare.

PRESIDENTE. In tal caso la parola spetta al deputato Galvagno.

GALVAGNO. Vorrei manifestare un dubbio che mi pare grave, e, in tante questioni che si sollevarono, mi pare che anch'esso possa trovar posto. Tuttavia, prima di parlarne, desidero di dare uno schiarimento circa la causa di cui si è

parlato, acciocchè la Camera sappia che non fu decisa nel merito.

Si agì contravvenzionalmente dal pubblico Ministero davanti al tribunale provinciale. Siccome trattavasi dell'applicazione di una multa di lire 50, la cognizione sarebbe stata del giudice di mandamento: ma vi è un articolo del Codice di procedura criminale, il quale dice che, quando la contravvenzione di cognizione del giudice di mandamento è portata davanti al tribunale di prima istanza, senza richiamo per parte della persona contro cui si agisce, il tribunale giudica inappellabilmente. Ciò nonostante, la causa fu appellata alla Corte d'appello di Ciampini, e questa riformò la sentenza. Si venne dal pubblico Ministero in Cassazione, e questa giudicò che la Corte di appello era incompetente, perchè il tribunale aveva giudicato inappellabilmente, e cassò la sentenza senza rinvio, perchè veramente la Corte d'appello era incompetente. Allora s'insistette nuovamente alla Cassazione, dicendo che il termine non era scaduto, postochè si era ricorso in appello, e tuttavia la Corte di cassazione ha detto: il termine è scaduto, e non vi è più appello. Vede dunque la Camera che la questione non fu giudicata nel merito.

Vengo ora a proporre il mio dubbio.

Si dà facoltà al Ministero di far chiudere, previo il consenso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, provvisoriamente o definitivamente qualche stabilimento; ma non sento che si parli dell'esecuzione di quest'ordine. Un direttore d'istituto od ottempera o non ottempera; se ottempera, è affare finito; ma se non ottempera, dove è la forza del ministro di pubblica istruzione e del Consiglio superiore per far eseguire la sua sentenza? Bisogna dunque dichiarare in questa legge che vi è una contravvenzione; che sia stabilita, per punirla, una multa; che la multa sia portata davanti al tribunale competente, il quale giudichi dell'esecuzione di questa sentenza.

Non intendo già che il Consiglio superiore della pubblica istruzione venga sottomesso alla censura dei tribunali, intendo solo che i tribunali siano mantenuti nella giurisdizione che loro compete, di dare cioè essi stessi quei provvedimenti che sono indispensabili, onde in sostanza possa avere esecuzione una sentenza di questo genere. Come si fa a chiudere una scuola, come si fa per impedire l'esercizio di una professione senza violare il domicilio del condannato? Ora, domando io se ciò possa spettare ad un Consiglio superiore d'istruzione pubblica, e se non debba entrarvi per nulla il tribunale competente, al quale solo compete la giurisdizione territoriale nel suo distretto. Quindi, io non intendo ora di fare proposizioni; veda la Camera se sia compiuta la legge in quel modo, e se non sia necessario di pensare a darvi la sanzione che non ha. (*Segni di adesione*)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io credo che in questo caso precisamente si praticino gli incombenti che si sono sempre praticati, a tenore delle regie patenti del 1847, e come si è fatto nel caso accennato dallo stesso deputato Galvagno, e così si continuerebbe a fare. Siccome poi si dice che sussistono le leggi e regolamenti in vigore a questo proposito, sussisterebbero sempre le disposizioni delle lettere patenti del 1847, a cui si riferisce anche la legge stessa del 4 ottobre 1848.

GALVAGNO. Io pregherei il signor ministro di osservare che quella legge contempla casi speciali; dunque non potrà il ministro chiamarne l'applicazione a servizio di quella che facciamo; è impossibile. Dunque dobbiamo stabilire pene di contravvenzione, le quali dovranno essere applicate dai tribunali ordinari.